

# POLITICA DEL LAVORO

## Il mercato del lavoro e la sua disciplina

La natura giuridica degli organi corporativi, preposti alla disciplina della domanda e della offerta di lavoro, la cosiddetta « disciplina del mercato del lavoro », è sempre d'attualità, mentre non sopite sono le discussioni sulla funzione sostanziale dei detti organi, gli uffici di collocamento, su i loro scopi e i limiti della loro attività.

Soprattutto perchè, alleggerita la pressione della disoccupazione, almeno in Italia per virtù della migliore organizzazione del lavoro e per la foce apertasi con l'emigrazione in Eritrea e nella Somalia delle migliaia di nostri operai, esercito del lavoro accanto ai nostri valorosi soldati, non per questo è venuta meno la funzione e l'importanza degli uffici di collocamento.

Osservo, però, come in materia, dopo otto anni dalla promulgazione della legge e dopo circa cinque anni di completa organizzazione degli uffici, dopo gli opportuni riordinamenti e le direttive date dallo stesso legislatore e dai giuresperiti, che la volontà del primo hanno illustrata e integrata, ancora si abbiano tentennamenti nella unità d'indirizzo, da praticamente adottare, e resistenze all'attuazione dei compiti, dovuti agli uffici.

Qualunque sia l'indirizzo pratico da darsi agli uffici di collocamento, affermo che non deve crederci che la funzione o l'esistenza stessa dell'organo corporativo si esaurisca quando non si abbia più « disoccupazione ». L'ufficio di collocamento non è organo assistenziale nel senso che direttamente deve o può alleviare la disoccupazione, perchè la mano d'opera esuberante può essere assorbita soltanto da proporzionata richiesta per l'apprestamento di lavori ovvero di produzione disposto dai competenti organi politico-economici, a volta a volta informati della pressione dei disoccupati sul mercato del lavoro; esso è organo assistenziale in quanto sostituisce gratuitamente l'esosa mediazione privata, per il passato padrona dominante del mercato del lavoro con fini di lucro o peggio (allorchè ad essa si sostituiscono agenzie o uffici di collocamento) con scopi politici, e assicura al lavoratore il rispetto preferenziale della sua anzianità di disoccupazione nello avviamento al lavoro.

Ed allora, quand'anche non vi sia disoccupazione nel senso comunemente inteso di « esuberanza di mano d'opera priva di lavoro », per effetto della subordinazione agli uffici di collocamento di tutte le richieste di lavoratori da parte dei datori e di tutte le offerte della capacità e disponibilità lavorativa da parte dei prestatori d'opera, consegue che egualmente, fuori del caso di « crisi », il che è sempre da augurarsi per il benessere della nazione, gli uffici di collocamento avranno una ragione per esistere e per svolgere tutte

le altre importantissime funzioni, che lo Stato corporativo ad essi ha attribuite.

Più volte mi è occorso di ripetere che l'importanza e la vitalità dell'organo corporativo, istituito per la disciplina del mercato del lavoro, all'inizio della disciplina medesima non furono rilevate. Non perchè l'una e l'altra non fossero evidenti, non perchè potesse aversi resistenza di categorie; ma perchè, trattandosi di disciplina veramente rivoluzionaria, era opportuno procedere per gradi alla sua espansione, all'organizzazione, al potenziamento.

Quanto dico è giustificato dalle continue trasformazioni delle disposizioni legislative, sulla materia promulgate, nonchè delle numerosissime direttive espresse dagli organi centrali.

Adesso deve convenirsi che, proprio per effetto della diminuzione della pressione della mano d'opera disoccupata sul mercato del lavoro, alleggerimento che può presagire il ritorno alla normalità dei rapporti fra gli indici della richiesta di lavoratori e dell'offerta di prestazione d'opera, spianata la via da tutti i cavilli e dalle interpretazioni più o meno letterali al testo di legge, accentrate le direttive nei collocatori provinciali, ben definite le ingerenze dei Prefetti e quelle dei Segretari Federali, estesa la funzione del collocamento in modo capillare, tutto concorra per riconoscersi negli uffici di collocamento, organi statali veri e propri, il prevalere della funzione di controllo alla instaurazione dei rapporti individuali di lavoro.

Non può infatti dubitarsi che il ricorso obbligatorio delle parti del rapporto di lavoro, — il datore con la richiesta del dipendente per tramite dell'ufficio di collocamento e la scelta del medesimo fra gli iscritti al detto ufficio, e il lavoratore con la subordinazione al consenso del collocatore per l'accettazione della richiesta — non si limiti alla meccanica dosimetria statistica e, piuttosto, rappresenti il mezzo come aversi notizia di tutti i rapporti di lavoro e possibilmente seguire, dal punto di vista sindacale, il rispetto e l'ossequio delle clausole contenute nei contratti collettivi, regolanti i rapporti delle categorie assistite dagli uffici di collocamento.

Questa funzione importante, altrettanto che quella della subordinazione da parte dei datori e dei lavoratori non solo al ricorso agli uffici ma anche alla scelta dei rispettivi contraenti, viene di recente, cioè dopo che sono state smantellate le varie resistenze interpretative sulla portata della disciplina, contrastata, specie delle categorie dei datori di lavoro, che hanno visto nell'istituzione degli uffici di collocamento una completa trasformazione (abolizione) di quei principi di prevalenza, che le passate concezioni economico-sociali avevano create in loro favore.

La funzione di controllo, per mezzo degli uffici di collocamento, era stata la prima idea animatrice

(Segue a pag. 113)

# POLITICA DEL LAVORO

---

della istituzione della disciplina. Alla promulgazione della legge 29 marzo 1928, n. 1003, S. E. Bottai, il quale della disciplina medesima era stato fautore, commentava affermando « costituire detta legge la parte preventiva del sistema corporativo, la proflassi della lotta di classe, ove invece la disciplina dei conflitti di lavoro ne costituiva la parte terapeutica ».

In regime corporativo, la cui importanza organizzativa al vaglio del momento storico, in cui si vive, appare la più adatta a dare coesione economica e disciplina alla nazione, affinando le caratteristiche della resistenza e collaudando tutte le sue energie intime, efficienti o latenti, gli interessi superiori della produzione hanno la prevalenza per quelli soggettivi dei fattori della produzione.

Conciliati gli interessi opposti dei datori e dei lavoratori attraverso la regolamentazione collettiva, lo Stato corporativo, che non vive avulso dalla nazione, ma in essa si identifica e, pertanto, si occupa e preoccupa del normale funzionamento della propria organizzazione politico-sociale-economica, doveva e deve necessariamente seguire il ritmo dell'osservanza della nuova disciplina dei rapporti di lavoro attraverso la sua esecuzione: il momento iniziale del rapporto:

l'intesa, l'accordo fra il datore e il lavoratore, soggetti delle norme contrattuali.

Questo è possibile per mezzo del ricorso obbligatorio agli uffici di collocamento, i quali, per il momento, si limitano a segnalare il sorgere del rapporto individuale di lavoro, lasciando alle associazioni professionali il compito dell'iniziativa su l'accertamento del rispetto alle norme contrattuali. Ciò, naturalmente, fino a quando il legislatore, nel riordinamento da farsi dell'importantissimo istituto, non vorrà attribuire agli uffici e per essi ai collocatori la suddetta importantissima funzione.

Un passo verso l'attuazione di questa proposta è stato fatto con l'attribuzione ai collocatori, in virtù di clausola di contratto collettivo, del compito di avviare i lavoratori « imposti » ai datori di lavoro in modo proporzionale o alla produzione o alla necessità del lavoro (« imponibile di mano d'opera »).

Tutto ciò, però, renderà necessaria una organizzazione degli uffici più aderente agli organi centrali e una indispensabile più rigorosa designazione di collocatori, specialmente negli uffici periferici.

**GIUSEPPE GUIDO LOSCHIAVO**

---